

A.G.C. 13 - Turismo e Beni Culturali - Deliberazione n. 1682 del 6 novembre 2009 – Società Campana per i Beni Culturali - SCABEC S.p.A. - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Segnalazione AS 569 del 29.7.2009 - Osservazioni - (Con allegato)

PREMESSO CHE:

- la Regione Campania, in attuazione dei compiti di valorizzazione del patrimonio culturale, nonché di promozione ed organizzazione delle attività culturali previsti dall'art. 3 dell'Accordo di Programma Quadro del 02.03.2001 sottoscritto tra la stessa Regione ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con le Delibere di Giunta Regionale n. 6265 del 20.12.2002, n. 623 del 14.02.2003 e n. 1263 del 28.03.2003 ha previsto la costituzione di una società di capitali per la gestione dei beni e delle attività culturali presenti nel territorio regionale;
- in data 7.05.2003, con atto notarile rep. 23851, racc. n. 7669, è stata costituita la Scabec S.r.l., con capitale interamente sottoscritto dalla Regione Campania, avente lo scopo, ai sensi dell'art. IV dello Statuto sociale, di "valorizzare il sistema dei beni e delle attività culturali quale fattore dello sviluppo della Regione Campania";
- a seguito della costituzione di detta società, la Regione Campania, con Delibera di Giunta Regionale n. 2387 del 22.12.2004, ha proceduto all'approvazione dello schema di Contratto di Servizio Quadro, successivamente sottoscritto in data 03.03.2005, per l'affidamento, alla predetta società, della gestione delle attività finalizzate alla valorizzazione ed al miglioramento delle condizioni di fruizione dei beni e delle attività culturali di pertinenza della Regione Campania e degli enti dalla stessa partecipati ovvero la cui gestione delle medesime attività di valorizzazione fosse trasferita alla Regione dallo Stato o dagli enti locali mediante la stipula di appositi accordi di cui all'art. 112 del d.lgs 42/04;
- con la medesima delibera di Giunta, in conformità a quanto previsto dall'art. 115 del d. lgs. 42/04, la Regione Campania ha, altresì, approvato la trasformazione della Scabec S.r.l. in società per azioni con contestuale aumento del capitale sociale, nonché gli atti di gara per la selezione del socio privato di minoranza della società Scabec - al quale riconoscere il diritto di sottoscrivere l'aumento di capitale rappresentato da n. 490.000 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro ciascuna, pari al 49% del capitale sociale della medesima società - e per l'affidamento della gestione dei servizi finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio storico-artistico della Regione Campania e dei correlati interventi di manutenzione;
- a seguito di procedura di evidenza pubblica espletata in conformità alla normativa nazionale ed europea è risultato aggiudicatario il Raggruppamento di imprese che ha costituito una società – denominata Campania Arte Scrl- che ha sottoscritto e liberato il 49% del capitale sociale della Scabec S.p.A. ed ha proceduto alla stipula del contratto avente ad oggetto l'affidamento della gestione dei servizi ed interventi di manutenzione che di volta in volta fossero affidati dalla Regione alla società Scabec mediante la stipula di appositi contratti integrativi;
- il complesso ed articolato procedimento di gara, sopra descritto in dettaglio, è in linea con le più recenti elaborazioni in materia della giurisprudenza amministrativa (cfr. da ultimo Consiglio di Stato, Adunanza della II Sezione, 18 aprile 2007, parere n. 456; Consiglio di Stato, Ad.Plen., n. 1 del 3/3/2008), la quale ha confermato la legittimità del ricorso al modello della società mista per la gestione di servizi ad alta specializzazione professionale, costituendo una particolare modalità organizzatoria che consente un'efficace collaborazione tra amministrazione e privati imprenditori, a condizione che la procedura selettiva sia contestualmente finalizzata all'individuazione del socio ed all'affidamento allo stesso delle prestazioni già affidate alla società nel suo complesso, e posto che il socio privato assuma, in ragione delle sue specifiche competenze tecnico-professionali, il ruolo di socio d'opera e la parte pubblica il ruolo di controllore rispetto alle attività operative del socio privato;
- le reciproche funzioni ed il modello di gestione che ne deriva sono state condivise dalle parti nel documento sottoscritto nella fase negoziale di cui al punto 15 del disciplinare di gara, instaurata tra la Regione Campania ed il concorrente risultato aggiudicatario, e finalizzata alla più compiuta definizione dei contenuti dell'offerta, avente, tra l'altro, ad oggetto la definizione del Piano di investimenti, del Piano economico-finanziario e tecnico-gestionale;
- con deliberazione n. 1021 del 13.6.2008 la G.R. ha, tra l'altro, approvato lo schema di patti

parasociali della Scabec S.p.A. e stabilito che, alla scadenza del periodo di affidamento dei servizi e degli interventi, il socio privato cederà al socio pubblico Regione Campania l'intera quota della propria partecipazione alla società Scabec, sempre che non si proceda alla liquidazione della Società medesima;

- con l'Accordo di Programma sottoscritto il 18 febbraio 2009 tra la Regione e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, al fine di assicurare la continuità della fruibilità pubblica dei luoghi ed istituti della cultura e il mantenimento di adeguati livelli di valorizzazione, sono state definite le strategie e gli obiettivi comuni di valorizzazione, conservazione, gestione e fruizione di complessi monumentali e di siti archeologici che afferiscono ad aree suscettibili di valorizzazione e gestione integrate;

CONSIDERATO CHE l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha formulato, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, con Segnalazione AS 569 del 29.7.2009, alcune osservazioni in merito a distorsioni concorrenziali nel mercato della fornitura dei servizi aggiuntivi per musei che deriverebbero dall'attività svolta da Scabec S.p.A.;

ATTESO CHE, ai sensi della legge regionale n. 24/2005 (legge finanziaria 2006), la Regione Campania, nell'ambito del piano di riordino delle società di capitali con partecipazione regionale ha ribadito, con deliberazione n. 1767 del 31.10.2006, l'interesse pubblico alla partecipazione alla Società in argomento;

RITENUTO, al fine di fornire adeguati chiarimenti all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, doversi approvare il documento allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

PROPONGONO e la **GIUNTA**, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per tutto quanto indicato in premesse che di seguito si intende integralmente riportato e trascritto,

1. di approvare il documento allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, concernente le osservazioni in merito alla Segnalazione AS 569 del 29.7.2009 formulata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
2. di notificare il documento di cui al precedente punto 1. all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
3. di trasmettere la presente deliberazione all'A.G.C. 01 - Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale – Settore 14 Controllo e Vigilanza sulle Partecipazioni Societarie Regionali, all'A.G.C. 02 – Affari Generali della Giunta Regionale, all'A.G.C. 08 – Bilancio, Ragioneria e Tributi - e all'A.G.C. 13 – Turismo e Beni Culturali, ", ciascuno per i provvedimenti di propria competenza, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione sul B.U.R.C. e per l'immissione sul sito della Regione Campania www.regione.campania.it, nonché, per opportuna conoscenza, al Presidente della Giunta Regionale e a tutte le AA.GG.CC. e agli uffici interessati dalle attività svolte dal Gruppo di Coordinamento istituito con DGR 842/05 per il nuovo ciclo di programmazione comunitaria 2007 – 2013;
4. di trasmettere, altresì, la presente deliberazione alle seguenti Aree Generali di Coordinamento nella propria qualità di Autorità di Gestione/Amministrazione di Riferimento dei programmi finanziati con fondi FESR, FSE, FEASR e FAS:
 - a. AGC 03 – Programmazione, Piani e Programmi;
 - b. AGC 09 – Rapporti con gli Organi Nazionali e Internazionali in Materia di Interesse Regionale;
 - c. AGC 11 – Sviluppo Attività Settore Primario.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

Osservazioni in merito alla Segnalazione AS569 del 27 agosto 2009 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato avente ad oggetto "Distorsioni concorrenziali nel mercato della fornitura dei servizi aggiuntivi per musei"

Con atto AS569 del 27 agosto 2009, inviato ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dei beni e delle attività culturali e al Presidente della Regione Campania, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha formulato osservazioni in merito al rischio di "distorsioni concorrenziali nel mercato della fornitura dei servizi aggiuntivi per musei". In particolare l'Autorità, avendo rilevato che Scabec si occupa dei servizi aggiuntivi di alcuni siti campani, affidati in assenza di gara, ha osservato come *"la principale preoccupazione concorrenziale concernente il mercato della fornitura dei servizi aggiuntivi debba essere volta a scongiurare che si creino situazioni di monopolio o di ingiustificato vantaggio competitivo a favore di imprese che, grazie alla proprietà pubblica delle stesse, potrebbero essere avvantaggiate nell'assegnazione dei servizi aggiuntivi in musei e siti anch'essi di proprietà pubblica"*.

Con riferimento all'atto citato, la Regione Campania ritiene opportuno formulare le osservazioni che seguono.

Il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, nel completare il processo di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, ha delineato un nuovo modello di riferimento istituzionale in materia di beni ed attività culturali.

La Legge Costituzionale n. 3/2001, modificando l'art. 117 della Costituzione, ha cambiato in modo rilevante ruolo e funzioni della Regione, individuando tra le materie di legislazione concorrente quella relativa alla valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali alla promozione e organizzazione di attività culturali.

La normativa statale in materia di gestione dei servizi pubblici locali (artt. 113 e 113bis del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche e integrazioni) stabilisce che gli Enti titolari possono costituire apposite società nelle diverse forme giuridiche, anche senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, qualora ritengano opportuna, in relazione alla natura dell'attività, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" prevede all'art. 112, comma 5, che "le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4", ed all'art 115 comma 5 che "i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, regolano i rapporti con i concessionari delle attività di valorizzazione mediante contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle attività di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attività da assicurare e dei servizi da erogare, nonché le professionalità degli addetti. Nel contratto di servizio sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene".

Sulla base della normativa citata, per provvedere alla corretta programmazione in relazione alla valorizzazione dei beni culturali, ciascuna Regione, nell'ambito della propria autonomia, individua le forme più adeguate e convenienti di organizzazione e di articolazione territoriale.

Nel caso specifico, la Regione Campania, in attuazione dei compiti di valorizzazione del patrimonio culturale, nonché di promozione ed organizzazione delle attività culturali, attribuiti a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, ha deciso di avvalersi della facoltà di costituire un apposito soggetto giuridico, cui affidare l'attività di elaborazione e sviluppo dei piani di valorizzazione dei beni culturali presenti nel territorio regionale. A tal fine, la Regione Campania, in conformità a quanto previsto nella normativa comunitaria e nazionale e ai principi elaborati in sede giurisprudenziale in materia di società a partecipazione pubblica, ha sviluppato il percorso per pervenire alla costituzione di una società mista con partecipazione privata minoritaria, la Scabec S.p.A.

L'iter per pervenire a tale soluzione è stato avviato con la delibera di Giunta Regionale n. 6265 del 20 dicembre 2002, con la quale è stata espressa la volontà di costituire una società per azioni per la gestione di beni e attività culturali del territorio regionale partecipata per il 51% dalla Regione Campania e per il 49% da socio di parte privata.

In attesa dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del socio privato, la Giunta regionale con delibera n. 623 del 14 febbraio 2003, prevedendo

che la società, *medio tempore*, dovesse assumere la natura di società a totale capitale pubblico, ha stabilito, rispettando la normativa all'epoca in vigore sulle società di capitali unipersonali, che la società fosse costituita, in prima battuta, nella forma della società a responsabilità limitata. Pertanto, è stata costituita, il 7 maggio 2003, con atto notarile rep. 23851, racc. n. 7669, la società Scabec S.r.l., avente lo scopo di valorizzare il sistema dei beni e delle attività culturali quale fattore di sviluppo della Regione Campania.

Successivamente, con la delibera di Giunta n. 2387 del 22 dicembre 2004, sono state assunte ulteriori decisioni:

- l'approvazione dello schema di Contratto di Servizio Quadro per definire la disciplina generale dei rapporti contrattuali tra Regione e Scabec, cui far seguire i contratti integrativi finalizzati a disciplinare le modalità operative e i corrispettivi per l'esecuzione degli specifici servizi e degli interventi affidati alla società, in applicazione dell'art. 115 del D.Lgs. n. 42/04;
- la decisione della trasformazione della Scabec S.r.l. in società per azioni con contestuale aumento del capitale sociale;
- l'approvazione del bando di gara; a) per la selezione del socio privato di minoranza della Scabec, al quale riconoscere il diritto di sottoscrivere l'aumento di capitale, rappresentato da n. 490.000 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro ciascuna, pari al 49% del capitale della società; b) per l'affidamento della gestione dei servizi finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione dei beni e delle attività culturali di pertinenza della Regione Campania, ovvero la cui gestione sia trasferita alla Regione dallo Stato o dagli enti locali mediante appositi accordi;
- il bando prevedeva importi a base d'asta e durata degli affidamenti così come di seguito specificato:
 - per l'affidamento dei servizi, importo complessivo presunto massimo pari ad euro 100.000.000,00 (centomilioni); durata prevista della gestione dei servizi 10 anni;
 - per l'affidamento degli interventi di manutenzione, importo complessivo

massimo presunto pari ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni); durata prevista della gestione dei servizi 3 anni;

- per l'affidamento del servizio di vigilanza, importo complessivo massimo presunto pari ad euro 9.000.000,00 (novemilioni); durata prevista della gestione dei servizi 10 anni;
- per l'affidamento dei servizi di pulizia, importo complessivo massimo presunto pari ad euro 4.000.000,00 (quattromilioni); durata prevista della gestione dei servizi 10 anni.

In attuazione della delibera n. 2387/04, in primo luogo il 3 marzo 2005 con atto rep. 13667 e registrato al n. 2236, presso l'Ufficio del Registro di Napoli, è stato stipulato il contratto di servizio tra Regione e Scabec S.r.l. **(a quella data ancora a totale capitale sottoscritto dalla Regione Campania).**

In secondo luogo, sul n. 3 bis del 17 gennaio 2005 del Bollettino Ufficiale della Regione Campania è stato pubblicato il bando per la selezione del socio privato di minoranza della Scabec. Al termine di una gara articolata e complessa, l'Amministrazione regionale, con decreti del Dirigente del Settore competente n. 134 del 20 marzo 2006 e n. 316 del 15 giugno 2006, ha proceduto, rispettivamente, all'aggiudicazione provvisoria e definitiva della gara all'A.T.I. costituito dalla capofila Pierreci S.c.p.a. e da diverse aziende di rilievo nazionale specializzate nella gestione dei servizi finalizzati alla migliore fruizione dei beni culturali.

A seguito dell'individuazione del partner privato della Scabec, l'assemblea dei soci della società ha deliberato il 25 luglio 2006 la trasformazione in società per azioni e l'aumento del capitale a un 1.000.000,00 di euro, riservandone una quota pari al 49% al socio privato. Dal canto loro le società riunite nell'A.T.I. aggiudicataria della gara, in ottemperanza a quanto richiesto nel disciplinare di gara, hanno costituito, con atto notarile del 19 luglio 2006 rep. 25870, la Società consortile a responsabilità limitata Campania Arte.

L'iter procedurale si completa con la delibera di Giunta regionale n. 1021 del 20 giugno 2008, con la quale è approvato lo schema di patti parasociali della Scabec S.p.a.. Nella delibera, e nei patti che ne conseguono, viene definito e puntualizzato, relativamente ai

rapporti tra proprietà pubblica e socio privato, quanto segue:

- la temporaneità della qualità di socio in capo al soggetto privato, avendo questi l'obbligo di cedere, alla scadenza del periodo di affidamento dei servizi di valorizzazione e manutenzione, al socio pubblico Regione Campania l'intera quota della propria partecipazione alla società;
- il rinnovo della procedura selettiva per la scelta del socio privato o di un diverso affidatario dei servizi prima affidati al socio privato, alla scadenza del periodo di affidamento;
- l'attribuzione della gestione operativa della società al socio privato e delle funzioni di indirizzo e controllo su tale gestione al socio pubblico di maggioranza Regione Campania;
- l'impegno dei soci di maggioranza e minoranza a mantenere inalterate le proprie quote di partecipazione azionaria;
- la scadenza dei patti al 5 febbraio 2016.

In base all'iter procedurale in precedenza descritto ed alla luce della normativa comunitaria e nazionale e dei principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, la Regione Campania ritiene che la Scabec rientri tra le tipologie di società a partecipazione pubblica che possono essere legittimamente destinatarie di affidamenti diretti, a valere sui fondi nazionali e comunitari.

In mancanza di una disciplina organica in materia di società a partecipazione pubblica, risultano tuttora di fondamentale ausilio i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa e comunitaria, cui quest'Amministrazione ha totalmente ispirato il proprio operato. Va, a questo proposito, ricordato quanto affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1 del 3 marzo 2008, che ha ripreso e sviluppato le argomentazioni contenute nel parere della Sez. II del Consiglio di Stato n. 456 del 18 aprile 2007. L'Adunanza plenaria ha sottolineato che è ammissibile il ricorso alla figura della società mista nel caso in cui essa costituisca la modalità organizzativa con la quale l'amministrazione controlla l'affidamento disposto, con gara, al "socio operativo" della società. E' legittimo configurare, secondo l'Adunanza plenaria, tale modello organizzativo

qualora:

- a) vi sia una sostanziale equiparazione tra gara per l'affidamento del servizio pubblico e gara per la scelta del socio, in cui quest'ultimo si configuri come un "socio industriale od operativo", il quale concorre materialmente allo svolgimento del servizio pubblico o di fasi dello stesso; *"il che vuol dire effettuazione di una gara che con la scelta del socio definisca anche l'affidamento del servizio operativo"*;
- b) si preveda un rinnovo della procedura di selezione alla scadenza del periodo di affidamento, *"evitando così che il socio divenga "socio stabile" della società mista"*.

Il descritto orientamento della giurisprudenza amministrativa ha trovato una recente autorevole conferma nella sentenza del 15 ottobre 2009 n. C 196/08 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee. La Corte, per la prima volta, ha esplicitamente affermato che gli artt. 43, 49 e 86 del Trattato CE non ostano all'affidamento diretto di un servizio pubblico a una società a capitale misto, pubblico-privato, *"costituita specificamente al fine della fornitura di detto servizio e con oggetto sociale esclusivo, nella quale il socio privato sia selezionato mediante una procedura ad evidenza pubblica, previa verifica dei requisiti finanziari, tecnici, operativi e di gestione riferiti al servizio da svolgere e delle caratteristiche dell'offerta in considerazione delle prestazioni da fornire, a condizione che detta procedura di gara rispetti i principi di libera concorrenza, di trasparenza e di parità di trattamento imposti dal Trattato"*.

Sulla base delle circostanze di fatto e di diritto illustrate in precedenza, la Regione Campania ritiene che non sussista alcun rischio di restrizioni alla concorrenza nel mercato dei servizi aggiuntivi per la valorizzazione dei beni museali e dei siti culturali in Campania, dovuta alla presenza di Scabec e alla possibilità che l'ente proprietario Regione possa affidare tali servizi direttamente alla società. Nel caso specifico, la Regione Campania ha operato una scelta basata sull'esigenza di ricostituire quella filiera fra programmazione strategica, programmazione operativa e gestione nella valorizzazione dei beni culturali in grado di favorire lo sviluppo socioeconomico del territorio.

Infatti le modalità organizzative e gestionali nelle quali la Regione Campania ha concretizzato quest'esigenza si dimostrano pienamente legittime in quanto:

- 1) la costituzione e l'avvio ad operatività della Scabec, da parte della Regione, è

avvenuta nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. n. 42/04;

- 2) la scelta del socio privato è avvenuta con procedura ad evidenza pubblica, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 163/06;
- 3) la gara è stata contestualmente finalizzata alla scelta del socio privato da inserire in Scabec e all'affidamento allo stesso dei servizi ampiamente e puntualmente descritti nel disciplinare di gara;
- 4) l'ATI aggiudicataria della gara ha assunto incontrovertibilmente il ruolo di socio operativo della Scabec, essendo riservata alla Regione ente proprietario la funzione di indirizzo e controllo sulla gestione operativa della società.
- 5) l'ATI ha assunto la qualità di socio temporaneo della Scabec, con obbligo di restituzione alla Regione delle quote azionarie di sua proprietà alla scadenza dei patti parasociali.

Pertanto, sono da ritenere legittimi gli affidamenti diretti presenti e futuri, nei limiti della scadenza temporale prevista dal bando, alla società mista Scabec S.p.a. (sia a valere su fondi nazionali che comunitari), di servizi previsti nel capitolato di gara ed oggetto del contratto generale di servizio e dei singoli contratti integrativi, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 42/04.

Non si perviene a conclusioni diverse ove si consideri l'affidamento, citato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, relativo alla mostra svoltasi al Palazzo Reale di Caserta. Giova, a questo proposito, precisare che con delibera di Giunta regionale n. 184 del 6 febbraio 2009, la Regione Campania, nell'approvare l'insieme delle manifestazioni rientranti nel percorso tematico denominato "Viaggio nelle emozioni: Pasqua 2009", ha assunto la titolarità della mostra "Arte alla corte di Luigi Vanvitelli", in ragione del suo alto livello scientifico e culturale, affidandone la realizzazione alla Scabec S.p.A. In sostanza la Regione ha legittimamente ritenuto opportuno utilizzare, per una manifestazione culturale di alto valore di propria pertinenza, lo strumento operativo di cui si è dotata.

Pertanto, la Regione Campania ritiene che non possa essere considerata la propria esperienza come un esempio di distorsione dei principi di concorrenza nel mercato dei servizi attinenti alla fruizione dei beni culturali, avendo essa optato per una delle modalità organizzative previste per la gestione dei servizi. Nel caso delle società miste a

partecipazione maggioritaria dell'ente pubblico proprietario, la concorrenza è assicurata, a monte, dalla scelta del socio partner privato con la procedura di gara a ciò finalizzata e, a valle, dalla uscita obbligata del socio privato dalla società, con l'indizione della nuova gara per l'affidamento dei servizi prima gestiti da tale socio.

Che la forma di gestione societaria citata sia diventata una soluzione alternativa praticamente equivalente all'affidamento a terzi attraverso gara, si desume, peraltro, dalle recenti disposizioni contenute nell'art. 15 del D.L. n. 135/09, contenenti norme di adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Certo si tratta di norme direttamente applicabili alla gestione dei servizi pubblici locali, ma è innegabile che esse contengano indicazioni che non possono essere considerate ininfluenti sulla gestione dei servizi *tout court*, in assenza di una disciplina organica.

Va sottolineata, in particolare, la norma dell'art. 15 che sostituisce il comma 2 dell'art. 23 bis del D.L. n. 112/08 convertito nella L. n. 133/08. Originariamente l'art. 23 bis, comma 2, prevedeva, quale forma ordinaria di conferimento della gestione dei servizi pubblici locali, l'affidamento a imprenditori o società attraverso procedure ad evidenza pubblica. L'art. 15 ha innovato la norma, affiancando a tale forma gestionale, quale alternativa la *“società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica..., le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento”*.

Inoltre, coerentemente con questa impostazione, il citato art. 15, comma 9, lett. c prevede che, contrariamente alle altre forme gestionali in corso all'entrata in vigore della norma, per le quali si introducono delle scadenze anticipate *ex lege*, *“le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica,...le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista dal contratto”*.

Nei sensi sopra esposti, si rassegnano le considerazioni della Regione Campania in ordine alla segnalazione AS569 del 27 agosto 2009 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Cons. Oberdan Forlenza